

PONTIFICIUM INSTITUTUM UTRIVSQUE IURIS
FACULTAS IURIS CIVILIS

STUDIA ET DOCUMENTA
HISTORIAE ET IURIS

DIRECTOR

✠ HENRICUS DAL COVOLO

REDACTOR

FRANCISCUS AMARELLI

A SECRETIS

SEBASTIANUS PACIOLLA



LATERAN UNIVERSITY PRESS

STUDIA ET DOCUMENTA HISTORIAE ET IURIS

FUNDAVERUNT AC DIREXERUNT

AEMILIUS ALBERTARIO ARCADIUS LARRAONA SALVATOR RICCOBONO
GABRIUS LOMBARDI IOANNES ALOISIUS FALCHI

DIRECTOR

✉ HENRICUS DAL COVOLO

Rector Pont. Univ. Lateranensis

REDACTOR

FRANCISCUS AMARELLI

A SECRETIS

SEBASTIANUS PACIOLLA

CONSILIUM REDACTIONIS

L. DE GIOVANNI F. GALGANO D. PIATTELLI

COMITATUS SCIENTIFICUS

L. ATZERI (Max-Planck-Institut Frankfurt a. M.) – G. BALDUS (Heidelberg) – M. BALESTRI FUMAGALLI (Milano Statale) – G. BASSANELLI (Bologna) – M. G. BIANCHINI (Genova) – C. BUZZACCHI (Milano Bicocca) – J. CAIMI (Genova) – G. CAMODECA (Napoli L'Orientale) – M. CAMPOLUNGH (Perugia) – F. P. CASAVOLA (Presidente em. della Corte Costituzionale e dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana) – J. M. CARRIÉ (Paris EHESS) – D. A. CENTOLA (Napoli Federico II) – J. L. CORIAT (Paris II) – G. DE SIMONE (Roma Laterano) – A. Fdez DE BUJAN (Madrid UA) – F. Fdez DE BUJAN (Madrid UNED) – G. FALCONE (Palermo) – I. FARGNOLI (Milano Statale) – L. FASCIONE (Roma Tre) – L. FRANCHINI (Roma Europea) – E. FRANCIOSI (Bologna) – S. A. FUSCO (Macerata) – P. GARBARINO (Piemonte Orientale) – L. GAROFALO (Padova) – E. GERMINO (Seconda Univ. di Napoli) – C. GIACHI (Firenze) – S. GIGLIO (Perugia) – F. GNOLI (Milano Statale) – A. GUZMAN BRITO (Valparaiso Catolica) – E. HÖBENREICH (Graz) – R. LAMBERTINI (Modena) – C. LANZA (Seconda Univ. di Napoli) – O. LICANDRO (Catanzaro) – A. LOVATO (Bari) – G. LUCHETTI (Bologna) – F. LUCREZI (Salerno) – L. MAGANZANI (Piacenza Cattolica) – G. MANCINI (Teramo) – V. MAROTTA (Pavia) – M. MIGLIETTA (Trento) – M. L. NAVARRA (Perugia) – G. NEGRI (Milano Cattolica) – G. M. OLIVIERO NIGLIO (Seconda Univ. di Napoli) – A. PALMA (Napoli Federico II) – G. PAPA (Napoli Parthenope) – F. PERGAMI (Milano Bocconi) – S. PULIATTI (Parma) – G. PURPURA (Palermo) – R. QUADRATO (Bari) – F. REDUZZI (Napoli Federico II) – E. STOLFI (Siena) – A. TORRENT (Madrid URJC) – G. VALDITARA (Roma Europea) – C. VENTURINI (Pisa) – U. VINCENTI (Padova) – J. G. WOLF (Freiburg i.B.) – P. ZANNINI (Torino).

Redactionem ephemeridis *Studia et Documenta Historiae et Iuris* quaecumque attinent, mittenda sunt ad officium ephemeridis *Piazza S. Giovanni in Laterano, 4 - 00120 Città del Vaticano*

Omnes libri qui accipiantur in ephemeride nunciabuntur: quorum vero duplex exemplar parvenerit, exarabitur, quo fieri poterit, peculiaris recensio.

Quando non riconducibili ad autori invitati dalla Rivista a collaborare con un loro contributo alla composizione di uno dei suoi volumi, la pubblicazione degli scritti che vengono proposti è subordinata alla valutazione positiva espressa (rispettando l'anonimato di autore e valutatori) da due studiosi scelti dalla Redazione, in primo luogo, tra i componenti del Comitato Scientifico; oppure, sentiti i loro vertici, tra i colleghi della *Società Italiana di Storia del Diritto* e quelli dell'*Istituto Italiano di Scienze Umane*.

La decisione sulla meritevolezza della pubblicazione è comunque assunta dalla Redazione della Rivista, presso cui viene conservata tutta la documentazione relativa alla procedura di revisione svolta.

Ciò in adesione al comune indirizzo adottato, in tema di regole che governano le pubblicazioni scientifiche, dalle riviste romanistiche italiane (oltre *SDHI.*, *AG.*, *BIDR.*, *Iura*, *Index* ed altre) in séguito alle indicazioni del Gruppo di lavoro promosso dal *Consorzio interuniversitario Boulvert* e a conseguenti delibere del *Consiglio Universitario Nazionale* e del *Consiglio Nazionale delle Ricerche*.

Gli autori, i cui scritti vengano accettati per la pubblicazione, sono pregati di inviare anche un *abstract* in lingua inglese e almeno due parole-chiave in inglese e nella lingua del contributo utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: francoamarelli@tin.it

La rivista ha periodicità annuale.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono contro rimessa dell'importo

Gli abbonamenti possono essere pagati:

– in ITALIA

tramite bonifico bancario o C/C postale a favore della *Pontificia Università Lateranense/Editoria*:

Cin N; *Abi* 07601; *Cab* 03200; *C/C* 000076563030

– all'ESTERO

tramite bonifico bancario a favore della *Pontificia Università Lateranense/Editoria*:

Banco posta – Poste Italiane S.p.a.

IT 23 N 07601 03200 000076563030

BIC BPPIITRRXXX per valuta in Euro

BIC POSOIT22XXX per tutte le altre valute

specificando sempre la causale del versamento.

Le richieste di abbonamento, le comunicazioni per mutamenti di indirizzo e gli eventuali reclami per mancato ricevimento di fascicolo vanno indirizzati a:

Lateran University Press – Ufficio Marketing e Abbonamenti
Piazza S. Giovanni in Laterano, 4 – 00120 CITTÀ DEL VATICANO
TEL. 06/698 95 688 – *FAX* 06/698 95 501 -
E-MAIL : promozionelup@pul.it

RIVISTA PUBBLICATA NELLA CITTÀ DEL VATICANO

IURA PROPRIETATIS VINDICABUNTUR
PONTIFICIAE UNIVERSITATI LATERANENSI

✠ HENRICUS DAL COVOLO, *Sponsor*

I N D E X

NOTAE

FRANCESCO AMARELLI, <i>Bisogni momenti esperienze</i>	745
VINCENZO GIUFFRÈ, <i>Interpolazioni e glosse. Una notazione sull'opera di Siro Solazzi</i>	757
LETIZIA VACCA, <i>'Emptio venditio' e 'iusta causa traditionis' (a proposito di alcuni libri recenti)</i>	775
ERNESTO BIANCHI, <i>«Modernità» e riflessioni teoretiche sul carattere pre-scrittivo della lex in Gai. 3.194.</i>	505
REMO MARTINI – FEDERICO PROCCHI, <i>Alcuni aspetti di tecnica retorica nell'Apologia di Apuleio</i>	819
RENATO QUADRATO, <i>Retorica e giurisprudenza: da Quintiliano a Gaio</i>	837
RICCARDO ASTOLFI, <i>Il concubinato romano quale rapporto di fatto</i> .	859
LUIS RODRÍGUEZ ENNES, <i>Algunas cuestiones en torno a la verberatio</i>	883
FARA NASTI, <i>Successio auctorum e compiti del giurista nell'Enchiridion di Pomponio (D. 1.2.2.35-38)</i>	899
MARÍA SALAZAR REVUELTA, <i>Aproximación a un libro de referencia para el siglo XXI en el ámbito de la literatura iusprivatista</i> . . .	919
LUCIANO MINIERI, <i>Su un aspetto poco conosciuto della gestione dei pistrina nella Roma tardo antica</i>	929
CESARE MARIA MOSCHETTI, <i>Gubernare, come espressione usata nell'amministrazione di un determinato patrimonio</i>	953
FIGURELLA ZABATTA, <i>Contratto estimatorio e permuta in diritto romano</i>	963
EUGENIA FRANCIOSI, <i>Universalità e particolarismi: tendenze a confronto nella legislazione giustiniana</i>	975

VARIA

LEANDRO POLVERINI, <i>Per la storia del Collegio Ghislieri di Pavia</i> .	989
PIERO BELLINI, <i>Della «origine del male» nella riflessione soteriologica della cristianità latina tardo-antica</i>	999
PAOLO MADDALENA, <i>I beni comuni nel diritto romano. Qualche idea per il nostro tempo</i>	1043
VICTOR CRESCENZI, <i>Varianti della subordinazione. L'età tardoantica</i>	1079

ANDREA ERRERA, <i>Metodologie ermeneutiche per l'armonizzazione del diritto: il caso del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale nella dottrina dei glossatori</i>	1137
FERNANDO DE ANGELIS, <i>Per un metodo storico nello studio del diritto: Gaspar Melchor de Jovellanos e il suo discorso «Sobre la necesidad de unir al estudio de la legislación el de nuestra Historia» (1780)</i> . .	1173
ALFREDO OBARRIO, <i>Clases de tutela en el ámbito del ius commune</i>	1185

ANTIQUITAS POSTERIOR

[a cura di Ulrico Agnati, Federica De Iuliis, Salvatore Puliatti]	1263
---	------

RECENSIONES

FRANCESCA PULITANÒ, <i>«De eo quod certo loco». Studi sul luogo convenzionale dell'adempimento nel diritto romano</i> († Alberto Burdese)	1297
SERGIO CASTAGNETTI, <i>Le «leges libitinariae» flegree. Edizione e commento</i> (Vincenzo Giuffrè)	1306
DONATO ANTONIO CENTOLA, <i>Le sofferenze morali nella visione giuridica romana</i> (Carlo Venturini)	1308
UGO BARTOCCI, <i>Aspetti giuridici dell'attività letteraria in Roma antica. Il complesso percorso verso il riconoscimento dei diritti degli autori</i> (Francesco Sitzia)	1316
GIOVANNI TURELLI, <i>«Audi Iuppiter». Il collegio dei feziali nell'esperienza giuridica romana</i> (Emanuele Stolfi)	1320
MARIA PIA BACCARI VARI, <i>Curator ventris. Il concepito, la donna e la res publica tra storia e attualità</i> (Federico Fernández de Buján)	1333
ANTONINO MILAZZO, <i>Falsus procurator. Ricerche sull'evoluzione del concetto di falso rappresentante</i> (Iole Fargnoli)	1338
CHIARA CORBO, <i>«Incertae personae» e capacità successoria. Profili di una società e del suo diritto</i> (Francesco Arcaria)	1342
JOSEPH GEORG WOLF, <i>Neue Rechtsurkunden aus Pompeij. Tabulae Pompeianae Novae. Lateinisch und deutsch. Herausgegeben, eingeleitet und übersetzt von J. G. Wolf</i> (Fara Nasti)	1363
UMBERTO VINCENTI, <i>I fondamenti del diritto occidentale. Un'introduzione storica</i> (Giovanna Coppola)	1369
LUCIA DI CINTIO, <i>Natura debere. Sull'elaborazione giurisprudenziale romana in tema di obbligazione naturale</i> (Giovanni Luchetti) .	1383

- *Administrer les provinces de la République romaine. Actes du colloque de l'Université de Nancy II, 4-5 juin 2009* (Sous la direction de Nathalie Barrandon et François Kirbihler) (Guido Clemente) 1388
- AGUDO RUÍZ, A., *Las costas en el proceso civil romano*, Editorial Dykinson, Colección “Monografías de Derecho Romano” 1389

CHRONICA

- *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana* (Marta Bettinazzi) 1393
- *Interpretare il Digesto. Storia e metodi* (Alice Cherchi) 1401
- *Il princeps romano: autocrate o magistrato?* (Sara Serafini) 1413
- *Diritto romano e economia. Due modi di pensare e organizzare il mondo nei primi tre secoli dell'impero* (Giorgia Maragno) 1425
- *Dai giuristi ai codici, dai codici ai giuristi* (Sara Galeotti) 1433
- *Casistica e giurisprudenza* (Sara Galeotti) 1439
- *Manuel J. García Garrido e Alessandro Corbino Dottori honoris causa a Mosca* (Federico Fernández de Buján) 1447
- *Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi* (Filippo Bonin) 1453
- *Presentazione del volume Dogmengeschichte und historische Individualität der römischen Juristen. Atti di un seminario internazionale* (Montepulciano 14-17 giugno 2011) (Fabrizio Chini) 1461
- *Theodor Mommsen und die Bedeutung des römischen Rechts* 1467
- *Giornate tridentine di diritto romano* (Filippo Bonin) 1473
- *Incontro di studio in omaggio a Vincenzo Giuffrè* (Raffaele Basile) 1477
- *La prefettura del pretorio in epoca tardoantica. Profili giuridico-amministrativi* (Silvia Schiavo) 1481
- *Fra storia e dogmatica. La didattica romanistica nel manuale di Antonio Mantello* (Francesco Silla) 1487
- *Legge, eguaglianza, diritto. I casi di fronte alle regole nell'esperienza antica* (Sabrina Di Maria) 1489
- *Le Dodici Tavole a Benevento* (Roberta De Jeso) 1497
- *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani* 1499
- «*Per una didattica dialogante*». *Una riflessione fra civilisti e romanisti a Gioia del Colle l'11 febbraio 2011* (Paolo Marra) 1503
- *Povertà e disagio sociale nell'Italia tardoantica* (Valerio Massimo Minale) 1509
- *Foedus ius latii civitas. La romanizzazione in Italia e nelle province* (Chiara Galletta) 1515
- *Vis grata puellis* (Maria Teresa Amabile) 1519

- *Il Simposio del Network, ‘Leda’ studi femministi di genere e tradizioni storiche del diritto romano* (Evelyn Höbenreich) 1523

IN MEMORIAM

- *Alberto Burdese (1927-2011)* (Luigi Garofalo) 1525
– *Giorgio Luraschi (1942-2011)* (Massimo Miglietta) 1557
– *Tullio Spagnuolo Vigorita (1941-2012)* (Felice Mercogliano) . . . 1565
– *Lucio Bove a ottanta anni dalla nascita* (Francesco Amarelli) . . . 1583

LIBRI IN EPHEMERIDE ACCEPTI

- [a cura di Donato Antonio Centola, Giovanni Papa, Giuseppina M. Oliviero Niglio, Raffaele Basile e Lorena Atzeri] 1589

LIBRI IN EPHEMERIDE ACCEPTI

a cura di

Donato Antonio Centola, Giovanni Papa
Giuseppina M. Oliviero Niglio, Raffaele Basile e Lorena Atzeri

- *Affari, finanza e diritto nei primi due secoli dell'impero*. Atti del Convegno internazionale di diritto romano, Copanello, 5-8 giugno 2004, a cura di Francesco Milazzo [«Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali»], Giuffrè, Milano 2012, pp. VI+478.
- *Catalogo del fondo Ennio Cortese. Manoscritti, Incunaboli e Cinquecentine*, a cura di Alessandra Casamassima. Prefazione di Renato Schifani. Presentazione di Marcello Dell'Utri. Introduzioni di Sandro Bulgarelli, Emanuele Conti, Ennio Cortese [«Biblioteca del Senato della Repubblica»], Leo S. Olschki Editore, Firenze 2012, pp. XX + 427.

«Quando il dott. Bulgarelli, anni fa, mi disse che sarebbe stato redatto un autonomo catalogo dei miei libri antichi, ne fui ovviamente assai lieto. Pensavo si sarebbe trattato di uno dei soliti, succinti cataloghi-inventari che, rifornito poi delle collocazioni dei volumi, avrebbe costituito la consueta, elementare bussola di orientamento per trovarli e consultarli. Invece no..., l'impresa ha avuto come risultato un insieme di veri e propri studi sulle vicende biografiche, per così dire, di ciascun volume». La constatazione di Cortese in sede introduttiva (*I miei libri*: pp. XI-XIV) inquadra in maniera efficace i risultati cui perviene l'opera (*rectius*, il primo volume dell'opera, realizzato a circa otto anni dall'acquisizione da parte del Senato della sezione antica del patrimonio librario dell'insigne medievista), la quale – come precisato altresì, dopo la *Prefazione* di Renato Schifani (p. V) e la *Presentazione* di Marcello Dell'Utri (pp. VII-VIII), dal Direttore della prestigiosa Biblioteca (S. Bulgarelli, *Il Fondo Ennio Cortese nella Biblioteca del Senato*: pp. IX-X) – «si caratterizza per l'adozione di un livello di descrizione e di un apparato critico di note, descrittive e bibliografiche, inteso ad individuare il valore scientifico e dottrinario» di ogni singolo esemplare, senza trascurare – ove possibile – riferimenti personali e professionali ai relativi, anteriori possessori. Da ciò «la conferma bibliografica della ricostruzione storiografica» dell'autorevole studioso romano, la cui spiccata propensione a privilegiare la letteratura manoscritta rispetto a quella a stampa rifuggendo tra l'altro, almeno di regola, da quegli «eccessi collezionistici» che sembrano invece contraddistinguere altre rilevanti personalità del Novecento (si pensi soprattutto a Filippo Vassalli, a Edoardo Volterra, a Domenico Maffei) viene adeguatamente rimarcata da E. Conti (*Ennio Cortese e la sua biblioteca*: pp. XV-XX) in chiusura dell'avantitesto.

«La scelta di realizzare un catalogo a stampa è dovuta alla convinzione che se il *catalogo automatizzato* (nella fattispecie consultabile già dall'aprile del 2010 sul sito della Biblioteca), «*ottempera alle esigenze più semplici ed immediate di informazione bibliografica, tuttavia la descrizione di un'edizione antica necessita... di dati assai più estesi delle comuni indicazioni bibliografiche*» (così, sulla scia del rilievo formulato nel 1993 da M. Rossi nella sua *Presentazione a Le cinquecentine della Biblioteca provinciale Cappuccini di Trento*, A. Casamassima, *Introduzione* [pp. 3-12]). Dati – si chiarisce nella successiva, dettagliata *Nota metodologica* (pp. 13-22) che precede l'opportuna *Chiave dei testi e delle risorse on line citate in forma abbreviata* (pp. 23-29) e le *Abbreviazioni* (p. 31) –

espressi secondo il seguente canovaccio: numero d'ordine; intestazione; titolo e indicazione di responsabilità; edizione e privilegi di stampa; pubblicazione; formato, collazione, descrizione dell'edizione; note sull'opera e sull'edizione; descrizione dell'esemplare; nota sull'esemplare; riferimenti bibliografici.

In tutto 403 Schede (pp. 35-371) e 64 tavole illustrative. A seguire, gli «Indici» (delle «intestazioni principali e secondarie» [pp. 375-381]; dei «luoghi di pubblicazione e di stampa» [p. 383]; dei «tipografi, editori, librai» [pp. 385-387]; degli «anni di pubblicazione e di stampa» [p. 389]; dei «destinatari delle dediche» [pp. 391-393]; dei «possessori» [pp. 395-398]), la «Bibliografia» (pp. 399-426) e il «Sommario» (p. 427). In allegato, un cd. rom contenente la fotocoproduzione dei frontespizi delle edizioni censite e le immagini delle tavole illustrative. [R.B.].

- *Comiectanea Iuris. Studi sul diritto in transizione*, a cura di Silvia Schiavo e Enrico Maestri, Giraldo Editore, Bologna 2012, pp. 262.
- *Costantino prima e dopo Costantino. Constantine before and after Constantine*, a cura di Giorgio Bonamente, Noel Lenski, Rita Lizzi Testa, Edipuglia, Bari 2012, pp. XLVIII+600.
- *De Gallaecia a Galicia. Historia, Lengua y Cultura*, Andavira, Santiago de Compostela 2010, pp. 216.
- *Diritto Romano e Scienze antichistiche nell'era digitale*. Convegno di Studio, Firenze 12-13 settembre 2011, Altana di Palazzo Strozzi, a cura di Nicola Palazzolo [«Collectanea Græco-Romana. Studi e strumenti per la ricerca storico-giuridica», 10], Giappichelli, Torino 2012, pp. 300.
- *Diritti in guerra*. Atti del Convegno Internazionale *Bellum iustum*, Aosta 5-7 dicembre 2007, a cura di Michele Antonio Fino, Carocci, Roma 2012, pp. 230.
- *Disegnare il futuro con intelligenza antica. L'insegnamento del latino e del greco antico in Italia e nel mondo*, a cura di Luciano Canfora e Ugo Cardinale, Il Mulino, Bologna 2012, pp. 535.
- *Dogmengeschichte und historische Individualität der römischen Juristen. Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani*, Atti del Seminario internazionale, Montepulciano, 14-17 giugno 2011, a cura di Christian Baldus, Massimo Miglietta, Gianni Santucci, Emanuele Stolfi [«Università degli Studi di Trento. Dipartimento di Scienze Giuridiche», 107], Università degli Studi di Trento, Trento 2012, pp. VII+734.
- *El Cisne II. Violencia, proceso y discurso sobre género. Red de trabajo de Derecho Romano, Estudios de Género y Tradición Jurídica Romana*, al cuidado de E. Höbenreich, V. Kühne y F. Lambertini [Colección LEDA, 6], Edizioni del Grifo, Lecce 2012, pp. 453.

Il volume, aperto dal 'Prologo' di Eva Cantarella (pp. 7-13) e dalla 'Introduzione' delle curatrici (pp. 15-19), è dedicato al tema della violenza sulle donne, fenomeno di cui si registra, proprio in questi ultimi anni, una notevole recrudescenza. L'approccio è interdisciplinare, come esige la complessità dell'argomento trattato: i contributi raccolti riguardano aree anche molto distanti dal punto di

vista geografico e culturale, tutte accomunate dalla medesima patologia del rapporto tra i generi, che è analizzato da prospettive differenti a seconda della particolare specializzazione degli autori.

Esso costituisce il risultato dei due incontri promossi dal 'Leda Network' dopo quello inaugurale tenutosi a Graz nel 2009: il primo, svoltosi a Buenos Aires nel dicembre 2010 su 'Donne e processo nell'esperienza storica', ha visto il coinvolgimento di sociologi, magistrati, avvocati; il secondo, organizzato a Lecce nell'autunno 2011, dedicato a 'Donne e violenza nella storia del diritto', è stato introdotto in videoconferenza da Carmen Argibay, Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, con un intervento su 'La capacitación judicial para combatir la violencia contra las mujeres', il cui testo è riprodotto in apertura della raccolta (pp. 21-28), ed è stato concluso da una conferenza-concerto di Francesco Libetta, pianista e compositore salentino, il cui contributo 'Traversie dell'eterno femminino nel suo viaggio verso il mondo della musica e le sue armonie' è pubblicato in appendice al volume (pp. 381-395).

I saggi raccolti sono di Emese von Bóné (*Women and violence in the Netherlands: Grounds for divorce in the French Civil Code*, pp. 29-43), che discute le cause di divorzio previste dal codice civile francese ed introdotte in Olanda; di Andrea L. Gastron in collaborazione con María Ángela Amante e Rubén Rodríguez (*Una lectura de género en sentencia judiciales: Resultados de una investigación empírica*, pp. 45-76), che conclude per un necessario incremento della rappresentanza femminile nel potere giudiziario ai fini di una più efficace tutela delle utenti del sistema giudiziale; di Patrizia Giunti (*Il caso di Arethusa: procurato aborto e violenza in un'ipotesi di manomissione testamentaria*, pp. 77-115), che dall'esegesi di D. 40.7.3.16 (Ulp. 27 ad Sab.) desume ulteriori elementi a sostegno della connotazione in senso umanitario del diritto dell'età del principato attraverso il ricorso a canoni interpretativi come quello del *favor libertatis*; di Evelyn Höbenreich (*Stupro e seduzione nella letteratura medico-giuridica in lingua tedesca tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento*, pp. 117-155), che, partendo dal mito di Leda, ripercorre il tema della violenza sessuale nella trattatistica tedesca nell'ambito delle discipline mediche e giuridiche a cavallo tra il XIX ed il XX secolo; di Viviana Kühne (*'Construcción' de una beata. El caso de Laura Vicuña*, pp. 157-187), che si occupa di una storia paradigmatica di violenza quotidiana ambientata nell'America latina dei primi anni del secolo scorso; di Francesca Lambertini (*"Sub specie feminae virilem animum gerere": sulla 'presenza' delle donne romane in ambito giudiziario*, pp. 189-218), che prende in esame le testimonianze della tradizione (soprattutto letteraria) sul ruolo attivo delle donne romane in vicende processuali dell'epoca repubblicana ed ancor più dell'età del principato; di Rosa Mentxaka (*Nota sobre género y violencia en las actas de los mártires cristianos*, pp. 219-250), che analizza le testimonianze degli atti dei martiri cristiani riguardo al particolare trattamento riservato dalle autorità politiche romane alle donne perseguitate per motivi religiosi tra il II ed il IV secolo dell'impero; di Esperanza Osaba (*En torno al adulterio y estupro violento de vírgenes y viudas a la luz de LV 3.4.14 ant./Erv.*, pp. 251-277), che si occupa del tema della violenza sulle donne nella Spagna visigotica tra il VI ed VII secolo, particolarmente alla luce della *Lex Visigothorum*; di Marlene Peinhopf (*Mujeres entre derecho y retórica en Roma antigua*, pp. 279-294), che si sofferma su due personaggi femminili (Mesia Sentinate e la *mulier* accusata di *proditio* nelle *Declamationes minores*) che attirarono l'attenzione di giuristi e retori in quanto costrette a difendersi in processi penali; di Giunio Rizzelli (*La violenza sessuale su donne nell'esperienza di Roma antica. Note per una storia degli stereotipi*, pp. 295-377), il quale enuclea gli stereotipi, ancora oggi non di rado ricorrenti nei discorsi sulla violenza sessuale sulle donne, che affondano le proprie radici nella letteratura

greca e romana, anche giuridica, ed in precise scelte legislative degli imperatori romani (si pensi, a titolo di esempio, alla disciplina costantiniana del ratto accolta in CTh. 9.24.1).

L'opera si conclude con gli indici delle abbreviazioni e della bibliografia (pp. 397-437), seguiti dall'indice delle fonti e da un indice analitico (pp. 439-453). [G. M. O. N.].

- *Forme di dipendenza nelle società di transizione*. Atti del XXXII Colloquio Internazionale G.I.R.E.A., Messina 15-17 maggio 2008, a cura di Antonino Pinzone, Elena Caliri e Rosalba Arcuri [«Pelorias. Collana del Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università di Messina», 20], Di.Sc.A.M., Messina 2012, pp. 438.
- *Il principio della democrazia. Jean Jacques Rousseau Du Contrat social (1762)*. Atti del Seminario di Studi, Sassari 20-21 settembre 2010, a cura di Giovanni Lobrano e Pietro Paolo Onida [«Università degli Studi di Sassari. Pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza», 1], Jovene, Napoli 2012, pp. XII + 332.
- *Ius controversum e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi*, Atti del Convegno, Firenze, 21-23 ottobre 2010, a cura di Valerio Marotta ed Emanuele Stolfi, «L'Erma» di Bretschneider, Roma 2012, pp. VIII+414.
- *Opuscoli. Scritti di Gennaro Franciosi*, a cura di Lucia Monaco e Amalia Franciosi, Satura, Napoli 2012, I-III, pp. XIX+1078.
- *Per una comune cultura dell'acqua. Dal Mediterraneo all'America del Nord*. Atti del Convegno Internazionale organizzato da Francesco Salerno, Cassino, Napoli 5-7 maggio 2008. Dedicati alla sua memoria, a cura di Fara Nasti e Francesca Reduzzi, Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, Cassino 2012, pp. XVIII + 317.
- *Ricordo di Mario Talamanca*, a cura di Luigi Capogrossi Colognesi e Giovanni Finazzi [«Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'. Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze giuridiche», 77], Jovene, Napoli 2012, pp. X + 227.

ABATINO BARBARA, *Alle radici delle obbligazioni generiche. Le «emptiones venditiones» di «res quae pondere numero mensura constant»*. *Riflessioni dei giuristi e prassi* [«Pubblicazioni della Scuola di Specializzazione in diritto civile dell'Università di Camerino», 130], a cura di Pietro Perlingieri, ESI, Napoli 2012, pp. XXIII + 228.

BARTOCCI UGO, *Salvatore Riccobono. Il diritto romano e il valore politico degli Studia humanitatis*, Giappichelli, Torino 2012, pp. XII+154.

BASILE RAFFAELE, *Servitus oneris ferendi. Aspetti essenziali*, Satura, Napoli 2012, pp. 98.

BASILE RAFFAELE, *'Usus servitutis' e tutela interdittale* [«L'arte del diritto. Collana diretta da Luigi Garofalo», 25], Cedam, Padova 2012, pp. VIII + 348.

BATTAGLIA FEDERICO, *Furtum est contrectatio. La definizione romana del furto e la sua elaborazione moderna* [«Pubblicazioni della Università di Pavia, Facoltà di Giuri-

- sprudenza, Studi nelle Scienze giuridiche e sociali», 150], Cedam, Padova 2012, pp. XI + 463.
- BERTOLDI FEDERICA, *Il negozio fideiuciarario nel diritto romano classico*, Mucchi, Modena 2012, pp. 242.
- BUCHWITZ WOLFRAM, *Servus alienus heres. Die Erbeinsetzung fremder Sklaven im klassischen römischen Recht* [«Forschungen zum römischen Recht. Herausgegeben von Rolf Knütel und Ulrich Manthe», 56], Böhlau Verlag, Wien Köln Weimar 2012, pp. XIV + 335.
- CAPONE PIERA, «*Unciaria lex*», Satura, Napoli 2012, pp. VIII + 140.
- CARRO VALERIA, *La promessa unilaterale. Studio sulla formazione unilaterale del rapporto obbligatorio tra diritto romano, tradizione romanistica e prospettive future* [«Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto romano, Storia e Teoria del diritto 'F. De Martino' dell'Università degli Studi di Napoli 'Federico II'», 31], Satura, Napoli 2012, pp. XIII + 229.
- CASTAGNETTI SERGIO, *Le «leges libitinariae» flegree. Edizione e commento* [«Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto romano, Storia e Teoria del diritto 'F. De Martino' dell'Università degli Studi di Napoli 'Federico II'», 34], Satura, Napoli 2012, pp. XIV + 282.
- CHERCHI ALICE, *Ricerche sulle «usurae» convenzionali nel diritto romano classico* [«Università di Cagliari. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza. Serie I (Giuridica)», 86], Jovene, Napoli 2012, pp. XII+274.
- CORBO CHIARA, *Incertae personae e capacità successoria. Profili di una società e del suo diritto*, D'Auria, Napoli 2012, pp. 253.
- COSTABILE FELICE, *Storia del Diritto Pubblico Romano. Manuale per gli studi universitari*, terza edizione riveduta e aggiornata, Iiriti, Reggio Calabria 2012, pp. 478.
- CUNEO PAOLA OMBRETTA, *Anonymi graeci oratio funebris in Constantinum II* [«Collana della Rivista di Diritto romano. Saggi»], LED, Milano 2012, pp. 230.
- DALLA MASSARA TOMMASO, *Studio sui rapporti tra sententia iudicis e decisione arbitrale*, Jovene, Napoli 2012, pp. VIII + 89.

Tre capitoli preceduti da una breve *Premessa*.

Nel primo (pp. 1-34), dopo i consueti accenni alle finalità e ai limiti dell'indagine, nonché ad alcuni «punti fermi» dai quali prende l'avvio la ricerca, si passano in rassegna talune fonti giurisprudenziali, per lo più di epoca severiana, utili a tracciare le linee generali in tema di arbitrato. In quest'ottica, particolare attenzione è dedicata, da un lato, alla struttura e agli effetti del *compromissum*, che rappresentava il presupposto in forza del quale l'arbitro esercitava la sua attività decisoria; dall'altro, alla configurazione del *receptum arbitrii*, che insistendo sul piano della composizione degli interessi privati, si poneva «invece in connessione ... con la natura di *officium* propria della funzione dell'arbitro» (p. 23).

All'analisi dei testi è destinato il secondo capitolo (pp. 35-61). Evidenziato che i passi prescelti «segnano un possibile percorso all'interno delle molte testimonianze che in vario modo toccano il groviglio dei rapporti tra arbitrato e giudizio» (p. 37), l'autore si sofferma, nell'ordine, su Paul. D. 4.8.30, Ulp. D. 4.8.13.1, Ulp. D. 44.4.4.3 e Scaev. D. 4.8.43. Di questi frammenti, i primi due contemplerebbero l'ipotesi in cui il giudizio ordinario viene promosso in violazione dell'accordo compromissorio già intervenuto tra le parti; per il che a tutela di quest'ultimo sarebbe opponibile – stando a Ulp. D. 4.8.13.1 – un'*exceptio veluti pacti*. Il terzo e il quarto prenderebbero in esame, invece, il caso in cui il processo ordinario viene celebrato nonostante la precedente decisione arbitrale: in particolare, il passo di Scevola prevede che il giudizio dinanzi al magistrato verta su pretese che, quantunque incluse nel *compromissum*, non siano state tuttavia oggetto della pronuncia dell'arbitro; ciò che all'evidenza pone il problema dell'eventuale operatività della penale.

L'ultimo capitolo (pp. 63-77) racchiude alcune riflessioni conclusive. Annotati i fili del discorso svolto anche in ordine ai profili essenziali dell'arbitrato, vengono individuate le coordinate del possibile percorso evolutivo del nostro istituto. Se non può revocarsi in dubbio – conclude lo studioso – che in epoca classica le fonti attestino l'assoluta inidoneità del lodo arbitrale a costituire cosa giudicata, dal momento che – si precisa in C. 2.55(56).1 del 213 – dal lodo non nasce l'*actio iudicati*, è pur vero però che con C. 2.55(56).5 pr. dell'anno 530 si attribuisce efficacia esecutiva alla pronuncia resa dall'arbitro, prevedendosi appunto l'esperibilità di un'*actio in factum* affine all'*actio iudicati*. In buona sostanza, mentre inizialmente arbitrato e *iudicium* sembrano percorrere «un binario parallelo, e non interferente» (p. 71), al punto da ritenere che essi potessero integrarsi reciprocamente, con la costituzione giustiniana «si arriva a riconoscere che la pronuncia arbitrale può divenire esecutiva, almeno a seguito dell'intervento di colui che è al vertice dell'organizzazione dello Stato», ponendosi in tal modo le basi di un «modello giuridico ... che può poi vedersi perpetuato fino alla contemporaneità» (p. 74).

In conclusione la rassegna della *Bibliografia* e gli indici delle fonti. [G. P.].

FERCIA RICCARDO, «*Fiduciam contrahere*» e «*Contractus fiduciae*». *Prospettive di diritto romano ed europeo* [«Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari. Serie I (Giuridica)», 84], Jovene, Napoli 2012, pp. XV + 380.

La monografia, dopo una breve 'Premessa' (pp. XIII-XV) in cui si chiariscono i confini dell'indagine, si apre con l'esegesi dei brani della letteratura giuridica classica, dalle Istituzioni gaiane alle opere dei giuristi severiani, i quali sembrano tracciare una linea di sviluppo che dall'espressione '*fiduciam contrahere*' di Gai. 2.60 conduce al '*contractus fiduciae*' di Modestino in D. 13.7.39, nell'ambito di una piuttosto marcata tendenza della giurisprudenza più matura a considerare la *fiducia* come una fattispecie contrattuale caratterizzata da un proprio *nomen contractus*.

Tutt'altro che marginale al riguardo sembra essere stato il contributo fornito da Ulpiano che, nel commentario all'editto, considera la *fiducia* come un *aliud nomen* di una *legitima conventio* e probabilmente dallo stesso Gaio che, in un noto brano del commentario alla legge delle XII tavole, sottolinea la piena autonomia del *pacisci in mancipationibus rerum*.

La linea interpretativa dei *prudentes* muove, dunque, da un punto di vista

‘puramente procedimentale’, che qualifica l’istituto della *fiducia* come ‘negozio quiritario causalmente orientato’, per giungere, nel contesto culturale e pratico della giurisprudenza severiana, a considerare lo stesso istituto dal punto di vista della ‘fattispecie contrattuale già formata’, con un proprio *nomen* editale ed una specifica ‘disciplina ed efficacia sostantiva’.

Il ‘Nachleben’ della *fiducia* romanistica nell’ambito della Scuola culta, determinato dal recupero e dallo studio delle fonti pregiustinianee, finisce con il riproporre la medesima giustapposizione tra ‘prospettiva del procedimento’ e ‘prospettiva della fattispecie’ ai fini della qualificazione dello stesso istituto che, configurandosi come contratto reale ‘storicamente nominato’, sembra inviare un preciso suggerimento all’attuale dottrina civilistica anche in chiave applicativa.

Il volume si chiude con un ‘Indice bibliografico’ (pp. 323-362), costituito dagli elenchi delle abbreviazioni adoperate (pp. 323-326), delle edizioni delle fonti citate (pp. 326-329) e della bibliografia (pp. 329-362), cui seguono l’‘Indice degli autori’ (pp. 363-372) e l’‘Indice delle fonti’ (pp. 373-380). [G. M. O. N.].

FINO MICHELE A., *Idee romane in tema di giurisdizione. Alle radici del diritto europeo oltre la tradizione romanistica* [«Università degli Studi Roma Tre. Centro di Eccellenza in Diritto Europeo ‘Giovanni Pugliese’», 12], Jovene, Napoli 2012, pp. XI + 188.

FUSCO SANDRO-ANGELO, BEYER-FUSCO CLAUDIA, *Il lento divenire dell’assetto giuridico-costituzionale nel passaggio dalla Repubblica al Principato: gli Edicta Augusti ad Cyrenenses*, Eum, Macerata 2012, pp. 59.

Il saggio di Claudia Beyer-Fusco è preceduto da una breve e intensa introduzione che S. A. Fusco dedica al passaggio dalla Repubblica al Principato, nel quale egli individua «una delle svolte epocali che hanno segnato il cammino non solo della storia romana, ma in prospettiva, col divenire tangibile in esso di una illuminata sintesi tra quelli che Weber descrive come i momenti chiave della legittimazione del potere (la carismaticità, la patrimonialità, la razionalità), di quella di tutto il mondo occidentale» (p. 7). Sono di Tacito le parole (ovviamente scerve da qualsivoglia, moderna tentazione di comparazione concettuale nell’analisi storica, e perciò, più attendibili) che a suo parere esprimono meglio l’essenza di quel cambiamento, cui Ottaviano portò gradualmente i *cives*, senza dar loro l’impressione di forzature e contando sul fatto che il ricordo della Repubblica andava sbiadendosi lentamente nella memoria civica.

Ciò che nel testo preme porre in evidenza è proprio l’aprirsi del nascente impero globale verso nuove problematiche, soprattutto di gestione decentralizzata dell’organizzazione amministrativa e culturale, con nuove modalità, invece, per così dire ‘centralistiche’ della cura del diritto demandate alla figura del *princeps*. Per una verifica di questa lettura giocherebbe un ruolo fondamentale il contenuto degli *Edicta Augusti ad Cyrenenses*, nei quali sembra esserci prova «di quegli interventi imperiali di stabilizzazione giuridica e sociale del nuovo ordine» (p. 13) e che purtroppo, curiosamente, sono ancora oggetto di «diffuso disinteresse», a distanza di circa un secolo dal fortunato ritrovamento della lastra che ne reca l’iscrizione, nei pressi dell’antica Cirene, odierna Shahat.

I quattro editti, che (insieme ad un ultimo che riproduce il testo del senatoconsulto Calvisiano in materia di *crimen repetundarum*) costituiscono l’articolata entità della fonte risalente ai primi dieci anni a.C., attengono a diverse questioni in tema di amministrazione della giustizia, circa i rapporti fra cittadini e con stra-

nieri; ma, pur riguardando tutti la provincia cirenaica ed essendo stati incisi sulla stele in un disegno unitario di pubblicazione, si presentano non omogenei. Alcuni sono di portata generale, ma non il secondo; il terzo invece, soltanto, contiene disposizioni di natura fiscale; non tutti infine si possono qualificare come tecnicamente riconducibili al paradigma dell'editto.

Pare importante allora cercare di inquadrare questa tappa legislativa nel quadro storico-politico in cui nacque la provincia di Cirenaica, inglobata compiutamente nell'impero insieme a Creta come provincia senatoria, proprio grazie a Ottaviano: essa godeva di un regime differenziato rispetto alle altre province, ma anche di un peso prevalentemente economico per la sua posizione geografica e climatica, adatta in particolare alla coltivazione di un arbusto pregiato, pasto di pecore, ma anche spezia e medicinale, come il silfio, assai ricercato e destinato perciò ad estinguersi rapidamente.

In definitiva, come S. A. Fusco sottolinea infine nelle conclusioni, la lettura di questi Editti pone quesiti, ma tratteggia anche risposte, sulla nuova organizzazione dell'impero, fondata ora non più sul concetto di *bellum*, ma di *pax*, e dunque su un nuovo atteggiarsi dell'azione di governo. [FRANCESCA GALGANO].

GABRIELLI CHANTAL, *Moneta e finanza a Roma in età repubblicana*, Carocci editore, Roma 2012, pp. 135.

A dispetto del titolo che non ne fa menzione, e sembra rimandare piuttosto a tematiche pubblicistico-economiche, l'oggetto principale di questo studio è l'indebitamento dei *cives Romani* fra quinto e primo secolo a.C.: per lo studio di tale tema è, infatti, imprescindibile, secondo l'a., un'indagine ad ampio raggio su economia e finanza nella città di Roma lungo quell'arco temporale, in cui si focalizzi in particolare l'attenzione sul passaggio da un sistema prevalentemente agricolo-pastorale, premonetale (in cui il fenomeno debitorio, funzionale allo scambio di beni e attività legate alla terra, ruotava intorno al *nexum*) dell'epoca di alta repubblica a quello mercantile, commerciale (caratterizzato invece dall'assunzione di debiti in denaro) subentrato con l'espansione dell'Urbe nel Mediterraneo. In tale ricerca punto primario di partenza va considerato inoltre il dibattito storiografico-economico di primo Ottocento fra primitivisti e modernisti, sulla cui scia si collocano i contributi fondamentali di Rostovtzev e Finley, oggetto peraltro di più recenti rivisitazioni in merito alla diversa valutazione degli eventi economici legati alla circolazione della moneta nel mondo antico, in special modo preimperiale.

L'impegno sempre più massiccio dei soldati in pluriennali campagne belliche comportò, com'è noto, una grave crisi della piccola e media proprietà in particolare terriera, e dunque un ingente inurbamento nei centri più grandi, cui fecero séguito anche una riforma amministrativa (con la creazione di nuove magistrature) e legislativa (per lo più in direzione antiusura), le quali cercarono di combattere l'ulteriore aumento dell'indebitamento, frutto di una politica monetaria non lineare. A questi eventi è legata anche la diversa espansione topografica di Roma, che assorbì nell'area del Foro le botteghe dei cambiavalute, sempre più richieste e frequentate, in cui si svolgevano attività bancarie e finanziarie in proprio. Nonostante l'interposizione statale per migliorare le condizioni economiche dei cittadini, con la distribuzione di *ager publicus* e l'arrivo di intere masse di schiavi come prigionieri di guerra, che certo ridussero considerevolmente il fenomeno del *nexum*, fino alla sua abolizione nel 326; e benché le attività commerciali, come quelle artigianali, godessero di successo in città, le sperequazioni sociali si acui-

rono fino alla fine della repubblica, a causa della mancata stabilizzazione del sistema economico e della richiesta sempre più massiccia di interventi pubblici (come ad esempio temporanee sospensioni della riscossione dei tributi) per ridurre il debito dei cittadini o anche dell'erario.

Il caso di Catilina, da inserire nel contesto della lotta politica sul finire della Repubblica, in cui la remissione dei debiti attraverso *tabulae novae* (una sorta di cancellazione dei libri contabili precedenti) appariva come una proposta elettorale in grado di sovvertire l'ordine costituito, conclude emblematicamente il lavoro. [FRANCESCA GALGANO].

GALLO FILIPPO, *Consuetudine e nuovi contratti. Contributo al recupero dell'artificialità del diritto*, Giappichelli, Torino 2012, pp. 154.

GARDINI MARCO, *Ricerche in tema di usufrutto. L'usufrutto del fondo*, Monte Università Parma Editore, Parma 2012, pp. 199.

GUALANDI GIOVANNI, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, a cura di Gianni Santucci e Nicoletta Sarti, Bononia University Press, Bologna 2012, tomo 1: pp. XXVIII+534; tomo 2: pp. 147.

KACPRZAK AGNIESZKA, *Tra logica e giurisprudenza. Argumentum a simili nei Topici di Cicerone* [«The Journal of Juristic Papyrology». Supplement XVII], Varsavia 2012, pp. XIV + 378.

Indagine a largo respiro, strutturata in due parti – precedute dal «Sommaro» (pp. VII-IX), da una breve «Premessa» (pp. XI-XIII) e da una corposa «Introduzione» (pp. 3-17); e seguite dall'«Indice delle fonti» (pp. 361-366) e da un «Elenco della letteratura principale» (pp. 367-378) – che toccano da differente angolatura il tema dei «tre generi di argomenti» (p. 16) incentrati sulla *similitudo* e passati appunto in rassegna nel celebre *excursus* di Cic. *top.* 42-45.

Nell'ordine, dunque, *inductio*, *conlatio* ed *exemplum*, a ciascuno dei quali è dedicato un autonomo capitolo al fine di proporre anzitutto – senza omettere proficue considerazioni riepilogative e conclusive – un diffuso, propedeutico inquadramento generale (Parte prima: «*Inductio*, *conlatio*, *exemplum* nel pensiero di Cicerone. Un tentativo di ricostruzione» [pp. 21-237]), di poi – sempre con un'adeguata *reductio ad unum* a fungere da punto di approdo – una più specifica disamina avente ad oggetto il loro impiego sul piano *stricto sensu* giuridico (Parte seconda: «*Argumentum a simili* come argomento giuridico in Cicerone» [pp. 241-360]). Ciò – come del resto precisato dall'a. già (e non solo) in sede introduttiva – sulla scorta di un'analisi la quale in svariate occasioni, transcendendo gli oggettivi limiti della scarna trattazione rinvenibile nei *Topica*, investe un segmento decisamente più ampio dell'opera dell'Arpinate e – nella prima 'tranche' del lavoro – si traduce in un serrato confronto tra le verosimili linee-cardine del di lui pensiero e quelle connotanti l'antieriore speculazione di matrice greca.

Degna di nota in quest'ottica appare senza dubbio l'asserita, probabile ispirazione dei tre *genera similitudinis* a canoni emersi e prevalsi nella tradizione post-aristotelica, a séguito del superamento del *discrimen* «tra la dialettica, alla quale appartiene l'induzione nel senso proprio della parola, e la retorica, nell'ambito della quale rientrano sia gli argomenti... basati sull'esempio vero (*exemplum* ciceroniano)... che quelli... basati sul paragone (*παραβολή* aristotelica/*conlatio* ciceroniana)» (p. 234). Stesso discorso, più nel dettaglio, per i rilievi formulati in ordine

all'attitudine dell'*inductio* a promuovere – così come le altre due figure prese in esame – «conclusioni particolari» epperò tesi a respingere la corrispondenza con il concetto di *ἐπαγωγή* (riferito ancora dal filosofo di Stargira) e con la sua idoneità a sollecitare «conclusioni universali» (p. 100). Quanto poi alla *conlatio* – termine utilizzato accanto a *similitudo* con riferimento agli stessi argomenti che «Aristotele definisce nelle sue opere con la denominazione *παραβολή*» (p. 118) e designante in fin dei conti «il paragone tra due strutture, ciascuna delle quali è composta da elementi di base, legati fra di loro da una serie di rapporti» –, se ne rimarca in specie l'operare sulla falsariga di una «rappresentazione sistematica» che in forza di una 'corrispondenza' tra le rispettive caratteristiche trasforma la tesi relativa alla prima struttura (cd. 'di base') «in modo tale che si applichi» (p. 235) alla seconda (cd. 'finale'), così come pure – malgrado la diffusa propensione a ragionare diversamente – la maggiore conciliabilità con il *modus procedendi* dei giuristi romani. Diverso l'*exemplum*, sorretto da una più blanda 'somiglianza' tra una premessa (esempio di un evento concreto) e una conclusione (altro esempio di evento concreto), e altresì sollecitato dall'esistenza di una «premessa addizionale di solito... denominata "generalizzazione" e molto spesso... sottintesa»: generalizzazione secondo cui «nelle circostanze descritte nell'esempio si verifica sempre (argomento empirico), oppure bisogna provvedere [a] che si verifichi (argomento normativo) un determinato evento» (p. 228).

Facendo esplicita leva sull'intento ciceroniano di dimostrare che «per mezzo dell'induzione... tutti i rapporti di dipendenza, socialmente riconosciuti e basati sulla *fides*, ai suoi tempi erano ormai giuridicamente protetti» (p. 260), il riscontro casistico in cui si sostanzia la seconda parte della ricerca muove dal riesame delle vicende poste a monte dell'elaborazione – lungo il I secolo a.C. – dell'*actio negotiorum gestorum bonae fidei*. Segue un'estesa panoramica sulla *conlatio*, espressamente richiamata nel *De inventione* (2.148-150) a proposito del testamento di Malleolo e del contestuale 'avvicinamento' del matricida al *furiosus*, nonché nei *Topica* (43), a proposito della circoscrizione – sulla falsariga dell'analoga disciplina in tema di *actio finium regundorum* – dell'*actio aquae pluviae arcendae* ai soli rapporti agrari, e (15, con argomentazione corrispondente in *ad Her.* 4.60) a proposito dell'estinzione del legato di usufrutto di un edificio a causa di crollo, accostata a quella del legato di uno schiavo morto. Da ultimo l'*exemplum*, preso in considerazione dalla prospettiva della complessa *causa Curiana* (*Cic. top.* 44; *Brut.* 197) e della vittoriosa tesi di Crasso – la quale, come è noto, dovette con buona probabilità aprire «la strada all'interpretazione dei testamenti fedele alla volontà del testatore piuttosto che alla lettera» (p. 356) –, così come dalla prospettiva della *mancipatio rei quae mancipio dari non potest* (*exemplum* cd. fittizio: *Cic. top.* 42; cfr. pure *de off.* 3.38.39).

E in sintesi – ferma restando l'idea di una certa 'oscillazione' nei risultati scaturenti dal confronto tra le formulazioni dell'Arpinate e gli orientamenti affermatasi sul versante tecnico-interpretativo – «qualche ipotesi circa la probabilità che gli argomenti giuridici, riportati da Cicerone, fossero in realtà costruiti dai giuristi nel modo corrispondente alla descrizione ciceroniana si può azzardare, se li si confronta con la nostra conoscenza delle strategie argomentative dei giuristi dell'epoca immediatamente successiva..., specie quella del primo principato» (p. 356 s.). [R.B.].

LA ROSA RENATO, *Ricerche sul quasi-usufrutto nel Diritto Romano* [«Università di Catania, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza», 263], Giappichelli, Torino 2012, pp. VIII + 192.

LAURENDI ROSSELLA, *Profili costituzionali e orientamenti politici del principato di Claudio* [«Università Mediterranea di Reggio Calabria. Dipartimento di Scienze storiche giuridiche economiche e sociali. Opuscula Regina Historica», 2], Iiriti, Reggio Calabria 2012, pp. 159.

LONGO SARA, *Locare 'in perpetuum'. Le concessioni in godimento di ager municipalis*, Giappichelli, Torino 2012, pp. VI + 185.

A testimonianza di un interesse mai sopito, Sara Longo ritorna sulla tematica della *'familiaritas aliqua'* fra *emptio venditio* e *locatio conductio* e offre all'attenzione della comunità scientifica un denso saggio sulla *locatio perpetua* degli *agri vectigales municipalium*. A seguire infatti il contributo dal titolo *'Quaeritur utrum emptio et venditio an locatio et conductio contrahatur: l'ingaggio di gladiatores in Gai. 3.146* (apparso negli *Studi in onore di A. Metro*, a cura di C. Russo Ruggeri, 3, Milano 2010, 476 ss.) e quello su *La conventio cum aurefice di Gai. 3.147: il problema dell'inquadramento contrattuale negli orientamenti della iurisprudenzia* (edito negli *Studi in onore di L. Arcidiacono*, 4, Torino 2010, 1955 ss. e poi anche in *Index 38* [2010] 291 ss.), la studiosa viene a completare la disamina del 'trittico' di fattispecie menzionate da Gaio al termine della sua esposizione istituzionale sulla locazione, occupandosi appunto di quelle particolari forme di concessioni vettigalistiche municipali che, in quanto contraddistinte – secondo la testimonianza del giurista antoniniano – dalla clausola *«quamdiu vectigal praestetur, neque ipsi conductori neque heredi eius praedium auferatur»*, presentavano elementi sia della locazione sia della compravendita, con conseguenti difficoltà di inquadramento contrattuale; epperò indicate nelle fonti con espressioni che, tradendo un'evidente *contradictio in adiecto*, erano del tipo *locare* (e *conducere*) *in perpetuum*, *locatio perpetua*.

L'indagine, che prende l'avvio dalla comparazione della *locatio* qui considerata con quella *ensoria* (cap. I, pp. 1-39), ruota essenzialmente attorno a Gai 3.145, ove – com'è noto – il rapporto di godimento in esame venne configurato, nel solco dell'opinione che *«magis placuit»*, come *locatio conductio* (cap. II, pp. 41-108). Passate dunque in rapida rassegna le cause che verosimilmente diedero luogo al dibattito tra i *prudentes* sulla classificazione contrattuale della nostra concessione, scartata l'idea che detta discussione fosse emersa in ambienti non giuridici e fosse ancora attuale al tempo del giureconsulto, l'interesse dell'autrice si concentra sulla soluzione prevalsa in sede giurisprudenziale; e ciò al precipuo scopo di individuare la *ratio* ad essa sottesa e le conseguenze che ne derivarono sul piano dell'applicazione pratica. Sotto il primo profilo, pur facendo salve le differenti giustificazioni addotte al riguardo dalla storiografia, si ritiene – anche sulla base di Gai 2.11 e Lab. D. 18.1.80.3 – che a favore dell'esclusione da parte della maggioranza dei giuristi classici di una possibile inclusione nello schema della compravendita depona «l'esistenza ineliminabile di un ostacolo giuridico di tipo 'oggettivo', imposto dalla natura di *res publica* del bene oggetto del godimento *in perpetuum*». Con riguardo ai risvolti operativi, la studiosa sostiene – contrariamente all'opinione di certa parte della dottrina – che la clausola ricordata nel 'manuale' del II secolo d.C. debba intendersi a favore non tanto dell'ente concedente, quanto piuttosto del privato concessionario: mentre costui «ad ogni scadenza periodica, resosi adempiente con il pagamento del *vectigal*, era sempre nella condizione di decidere se abbandonare il fondo, ponendo in tal modo fine al rapporto locativo con il *municipium* – locatore» (p. 98), a quest'ultimo – ferma restando, è ovvio, la possibilità di promuovere l'*actio locati* al fine di conseguire il

canone non versato – era invece concesso di agire per ottenere la restituzione del fondo soltanto nell'ipotesi di mancata corresponsione del canone medesimo.

Dal che le differenze tra la locazione 'ordinaria' e quella qui analizzata: «diversamente dal 'comune' *locator*... il *municipium* mirava giuridicamente alla soddisfazione di un solo interesse: ottenere la riscossione del *vectigal*, disinteressandosi al tempo stesso della sorte del fondo oggetto della concessione; ... diversamente dal 'comune' *conductor*... il concessionario del fondo municipale non era esposto alle ingerenze eccessive della pubblica autorità, posto che, almeno fino a quando egli avesse continuato a pagare il *vectigal*, nessuno avrebbe potuto disturbarlo nella piena disponibilità del bene» (p. 110). Ed è proprio alla posizione del conduttore vettigalista che viene dedicato l'ultimo capitolo (pp. 109-152), nel quale, delineato l'inevitabile e progressivo ampliamento sia del potere di disposizione sia della tutela giudiziale riconosciuti al nostro concessionario, sono passate al vaglio – alla luce del quadro testuale pervenutoci – le varie configurazioni proposte dalla romanistica in ordine alla natura del diritto di cui il *conductor* di *praedia municipum* era titolare.

In chiusura la rassegna della *Bibliografia*, seguita dagli indici degli autori e delle fonti. [G. P.].

LUCREZI FRANCESCO, *Il procurato incendio in diritto ebraico e romano. Studi sulla "Collatio" VI*, Giappichelli, Torino 2012, pp. 85.

MAININO GIANLUCA, *Studi sul caput XXI della lex Rubria de Gallia Cisalpina*, LED, Milano 2012, pp. 148.

MARTÍNEZ VELA JOSÉ ANTONIO, *El valor del silencio en las fuentes literarias antiguas*, Dykinson, Madrid 2012, pp. 199.

MEROLA DANIELA GIOVANNA, *Per la storia del processo provinciale romano. I papiri del Medio Eufrate*, Satura, Napoli 2012, pp. IX + 185.

MINALE VALERIO MASSIMO, *La legislazione antimanichea da Diocleziano a Costantino. Verso un cambiamento di prospettiva*, Jovene, Napoli 2012, pp. 152.

MINIERI LUCIANO, *Exurere adurere incendere. Studi sul procurato incendio in diritto romano* [«Collana del Dipartimento di Scienze giuridiche della Seconda Università degli Studi di Napoli», 9], Satura, Napoli 2012, pp. X+147.

NASTI FARA, *Studi sulla tradizione giurisprudenziale romana. Età degli Antonini e dei Severi* [«Biblioteca universitaria», 46], Editoriale Scientifica, Napoli 2012, pp. 164.

NITSCH CARLO, *Diritto e forza nella comunità degli Stati. Studi su Hans Kelsen e la teoria del diritto internazionale* [«Pubblicazioni del Dipartimento di diritto romano, storia e teoria del diritto 'F. De Martino' dell'Università degli Studi di Napoli 'Federico II'», 33], Satura, Napoli 2012, pp. XVI + 166.

«Se il rapporto tra diritto e forza nella comunità degli Stati appare costante nella riflessione internazionalistica kelseniana, l'interesse si è concentrato, in queste pagine, sulla stagione di studi compresa tra i due conflitti mondiali, il fallimento della Società delle Nazioni e la costituzione dell'ONU. Una stagione di

grande impegno scientifico, durante la quale, nella vicenda personale di Kelsen, è maturata la dolorosa decisione di abbandonare l'Europa, alla ricerca di una nuova collocazione accademica negli Stati Uniti d'America» (p. VII).

Tre saggi – «redatti in circostanze e momenti diversi» e preceduti da una «Prefazione» (pp. VII-VIII) e dalle «Abbreviazioni delle opere di Kelsen» (pp. IX-XIII) e «dei Periodici» (pp. XV-XVI) – incentrati sull'inquadramento giuridico della guerra, massime sul «carattere aporetico ... che scaturisce dalla speculare determinazione di illecito e sanzione», e dunque sull'intrinseca 'omogeneità' tra «lo strumento specifico della tecnica sociale di un ordinamento coercitivo» e il «comportamento umano» che esso «intende contrastare, ricorrendo alla forza per impedire l'uso della forza» (p. VII).

Anzitutto il *Paradigma bellum iustum* (pp. 1-69); quindi le celebri, cdd. *Holmes Lectures (1940-41)* (pp. 71-135); di poi – prima del conclusivo «Indice dei nomi» (pp. 163-166) – considerazioni *Sul diritto primitivo (e le sue traiettorie evolutive)* (pp. 137-162). [R.B.].

NITSCH CARLO, *Il giudice e la legge. Consolidamento e crisi di un paradigma nella cultura giuridica italiana del primo Novecento* [«Per la storia del pensiero giuridico moderno», 96], Giuffrè, Milano 2012, pp. IX + 342.

NÖRR DIETER, *Schriften 2001-2010*, hrsg. T. Chiusi, H.-D. Spengler mit J. Paricio [«Colección Premios Ursicino Álvarez», 3], Marcial Pons, Madrid, Barcelona, Buenos Aires 2012, pp. 950.

A distanza di dieci anni dalla pubblicazione di una prima, ponderosa, raccolta di scritti per il settantesimo compleanno di Dieter Nörr, e sull'onda di una decisione presa a ridosso del convegno internazionale dal titolo «Dieter Nörr e la romanistica europea fra XX e XXI secolo», svoltosi a Torino nel 2005, ecco qui riuniti i lavori (come spiegano gli attenti curatori Chiusi e Spengler, con Paricio, in poche pagine introduttive, quasi a voler lasciar parlare del e per il Maestro direttamente quelle di suo pugno) apparsi nella decade dal 2001 al 2010 e vertenti sui più disparati àmbiti concettuali del mondo antico.

La *laudatio* di Nörr ad opera di Michael Rainer, che avvia il volume, ripercorre il profilo scientifico del grande studioso vincitore del premio Ursicino Álvarez, fin dai suoi esordi come allievo di M. San Nicolò e poi di W. Kunkel a Monaco, dove, già dalla sua tesi di dottorato sul Diritto penale nel Codice di Hammurabi, rivelò la propensione per quella che sarebbe diventata una immensa cultura filosofica, letteraria e storica, oltre che giuridica, e per un'attività che sarebbe stata «gigantesca e fantastica», e soprattutto – come mostrano ancora gli scritti contenuti in questo ultimo volume, dopo i tre precedenti –, estremamente varia nei contenuti.

Diritto pubblico (*fides punica*, *fides Romana*; il primo *ius mercatorum*); papirologia (*Lex Imitana*; *Lex rivi Hiberniensis*); esperienza giuridica privatistica soprattutto processuale (evizione; *exceptio doli*; *fiducia*; *actio legis Aquiliae*); sapere dei giuristi (Pomponio; Paolo); storiografia romanistica (F. C. Savigny; L. Wenger; H. J. Wolff) appaiono in questi ultimi lavori, scorrendo i quali, si coglie, ancora una volta, la capacità dell'autore di indagare la realtà storica nella sua totalità, e dunque il fenomeno giuridico come solo uno degli aspetti di questa totalità, legato perciò inscindibilmente alle sue premesse economiche, sociali e culturali. [FRANCESCA GALGANO].

- ONIDA PIETRO PAOLO, *Prospettive romanistiche del diritto naturale* [«Università degli Studi di Sassari. Pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza», 5], Jovene, Napoli 2012, pp. VIII + 143.
- ORTU ROSANNA, *Schiavi e mercanti di schiavi in Roma antica*, Giappichelli, Torino 2012, pp. XII+158.
- PAPA GIOVANNI, *Studi in tema di processo formulare*, Giappichelli, Torino 2012, pp. X + 154.
- PARENTI LUCIO, «*In solidum obligari*». *Contributo allo studio della solidarietà da atto lecito* [«Università degli Studi di Teramo. Collana della Facoltà di Giurisprudenza», 23], ESI, Napoli 2012, pp. X + 586.
- PELLECCHI LUIGI, *Innocentia eloquentia est. Analisi giuridica dell'Apologia di Apuleio* [«Biblioteca di Athenaeum», 57], New Press Edizioni, Como 2012, pp. 307.
- PELLECCHI LUIGI, *Per una lettura giuridica della Rudens di Plauto*, Casanova Editore, Parma 2012, pp. 91.
- PEPPE LEO, *Uso e ri-uso del diritto romano*, Giappichelli, Torino 2012, pp. VI + 180.
- PERGAMI FEDERICO, *Quod initio vitiosum est non potest tractu temporis conualescere. Studi sull'invalidità e sulla sanatoria degli atti negoziali nel sistema privatistico romano*, Giappichelli, Torino 2012, pp. VIII + 191.
- POGGI AGOSTINO, *Il contratto di società in diritto romano classico I-II* [«Antiqua. Collana diretta da Luigi Labruna e Carla Masi Doria», 98], Jovene, Napoli 2012, pp. XXIII + 371.
- PROCCHI FEDERICO, *Plinio il giovane e la difesa di C. Iulius Bassus. Tra norma e persuasione*, Pisa University Press, Pisa 2012, pp. 140.
- RAMPAZZO NATALE, *Iustitia e bellum. Prospettive storiografiche sulla guerra nella repubblica romana* [«Storia politica costituzionale e militare del mondo antico. Collana fondata e diretta da Luigi Loreto», 5], Jovene, Napoli 2012, pp. XIV + 133.
- RAMPAZZO NATALE, *Sententiam dicere cogendum esse. Consenso e imperatività nelle funzioni giudicanti in diritto romano classico* [«Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto romano, Storia e Teoria del diritto 'F. De Martino' dell'Università degli Studi di Napoli 'Federico II'», 32], Satura, Napoli 2012, pp. VI + 233.
- RODRÍGUEZ MONTERO RAMÓN P., *Galicia y su derecho privado. Líneas históricas de su formación, desarrollo y contenido* [«Colección Ciencia y Pensamiento jurídico», 9], Andavira, Santiago de Compostela 2012, pp. 339.
- RUIZ PINO SALVADOR, *La vertiente iuspublicística de la institución adoptiva en derecho romano y su proyección en el derecho español*, Dykinson, Madrid 2012, pp. 413.
- SÁINZ DE BUJANDA FERNANDO, *Ordenamiento financiero de la antigua Grecia y el período helenístico*, Dykinson, Madrid 2012, pp. XLIX + 192.

- SALOMONE ANNAMARIA, *Venditio donationis causa*, Giappichelli, Torino 2012, pp. 177.
- SALOMONE ANNAMARIA, *Evizione e giudicato*, Giappichelli, Torino 2012, pp. 153.
- SCARANO USSANI VINCENZO, *Disciplina iuris e altri saperi*, D'Auria, Napoli 2012, pp. 293.
- SCEVOLA ROBERTO, *'Utilitas publica'. 1. Emersione nel pensiero greco e romano*, Cedam, Padova 2012, pp. XII + 427.
- SCEVOLA ROBERTO, *'Utilitas publica'. 2. Elaborazione della giurisprudenza severiana*, Cedam, Padova 2012, pp. XII + 408.
- SILLA FRANCESCO MARIA, *Genera actionum. Itinerari gaiani*, Edizioni Grifo, Lecce 2012, pp. 156.
- SPINA ALESSIA, *Ricerche sulla successione testamentaria nei responsa di Cervidio Scevola* [«Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del diritto. Sezione di Diritto romano e diritti dell'antichità», 51], Giuffrè, Milano 2012, pp. XI + 621.
- TRIGGIANO ANNALISA, *Profili storici della prescrizione estintiva* [«Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Diritto Pubblico e Teoria e Storia delle Istituzioni, Sezione di Teoria Generale del Diritto, Quaderni», 2], Bruno Libri, Salerno 2012, pp. 342.
- VACANTI CLAUDIO, *Guerra per la Sicilia e guerra della Sicilia. Il ruolo delle città siciliane nel primo conflitto romano-punico* [«Storia politica costituzionale e militare del mondo antico. Collana fondata e diretta da Luigi Loreto», 6], Jovene, Napoli 2012, pp. XV + 251.
- VALLOCCHIA FRANCO, *Studi sugli acquedotti pubblici romani. 1. La struttura giuridica* [«Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'», 71], Jovene, Napoli 2012, pp. XI + 126.
- VALLOCCHIA FRANCO, *Studi sugli acquedotti pubblici romani. 2. L'organizzazione giuridica* [«Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'», 72], Jovene, Napoli 2012, pp. XII + 172.
- VIARENGO GLORIA, *Studi su Erennio Modestino. Metodologie e opere per l'insegnamento del diritto* [«Collectanea Graeco-Romana. Studi e strumenti per la ricerca storico-giuridica», 11], Giappichelli, Torino 2012, pp. VI+136.
- VIARO SILVIA, *L'Arbitratus de restituendo' nelle formulae del processo privato romano* [«Storia e Teoria del processo. Collana di studi giuridici diretta da Luigi Garofalo», 1], Jovene, Napoli 2012, pp. 212.
- ZILIO PAOLO, *Sulla non patrimonialità del danno e dell'interesse nel diritto romano* [«Classica Philosophica et Iuridica. Saggi», 2], dell'Orso, Alessandria 2012, pp. 146.